

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA E
PER LA GESTIONE IN COPROGETTAZIONE
DEGLI SPAZI E DELLE ATTIVITÀ SOCIO – CULTURALI ALL'INTERNO DEI
CAPANNONCINI – PARCO DEL MELLA. CIG. E CUP**

L'anno, il giorno del mese di alle ore nella sede comunale tra le parti:

- ✓, nato a il, domiciliato per la carica in Gardone Val Trompia, via Mazzini n. 2, che interviene al presente atto nella qualità di Dirigente del Settore Servizi al cittadino ed alla persona della Città di Gardone Val Trompia;
- ✓, nato a il, residente a in Via, che interviene al presente atto nella qualità di Presidente dell'Associazione; [di seguito ETS "Ente del Terzo Settore" o EAP "Ente Attuatore Partner"]

PREMESSO CHE :

il Comune di Gardone Val Trompia con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. del, ha indetto la procedura ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner con cui collaborare nella gestione IN COPROGETTAZIONE DEGLI SPAZI E DELLE ATTIVITÀ SOCIO – CULTURALI ALL'INTERNO DEI CAPANNONCINI – PARCO DEL MELLA

Richiamati

- la determinazione dirigenziale n. del di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore volte alla procedura ad evidenza pubblica di coprogettazione;
- l'Avviso di indizione dell'istruttoria pubblica per la coprogettazione degli interventi, pubblicato dal al
- i verbali della commissione istituita dall'Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché per la valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione, entro il termine previsto dall'Avviso, nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;
- la determinazione dirigenziale n. del "Gestione in coprogettazione degli spazi e delle attività socio – culturali all'interno dei Capannoncini – Parco Del Mella _ assunzione impegni di spesa";

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti del soggetto attuatore degli interventi, auto dichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica, ha dato esito positivo e, pertanto, può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti;

Visti

- l'art. 118, comma 4, della Costituzione;

- il D.P.C.M. 30 marzo 2001;
- la Legge n. 136/2010;
- la Legge n. 106/2016;
- il D.lgs. n. 117/2017;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- le Linee Guida ANAC n. 17 del 27/07/2022 recanti "Indicazioni in materia di affidamenti di servizi sociali" e specificatamente l'art. 2 che stabilisce l'estraneità al codice dei contratti pubblici delle "forme di coprogettazione attivate con organismi del Terzo settore, previste dall'articolo 55 del CTS e realizzate secondo le modalità ivi previste", anche se realizzate a titolo oneroso;
- la Legge n. 241/1990;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. IX/1353 del 25/02/2011;
- la determinazione della Direzione Generale famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale della Regione Lombardia n. 5591 del 20/6/2011;
- il decreto del Direttore Generale Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale n. 12884 del 28.12.2011;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1.1) Oggetto della convenzione, sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti nella Proposta progettuale, come declinata all'interno del Tavolo di coprogettazione, in riferimento alla gestione degli spazi e delle attività socio – culturali all'interno dei Capannoncini – Parco del Mella, nonché della concessione in uso gratuito del primo piano dell'immobile.

1.2) A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne fanno parte integrante e sostanziale.

1.3) L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività coprogettate con il Comune siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato.

Art. 2 – (Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dal _____ al _____.

Art. 3 – (Risorse messe a disposizione dalle parti)

3.1) Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione le risorse

_____ individuate nella propria proposta progettuale.

3.2) Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente convenzione il Comune metterà a disposizione dell'EAP le seguenti risorse _____

La natura delle risorse erogate dal Comune è riconducibile all'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii, e, pertanto, può essere erogato solo a titolo di contributo.

A seguito dell'approvazione del già sopra citato Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021 di adozione delle Linee Guida sui rapporti collaborativi tra Pubblica Amministrazione ed Enti del terzo Settore, le spese riferite a procedure di co-progettazione sono da inquadrarsi come contributi alla realizzazione di progetti condivisi, fuori campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. a) del DPR 633/72.

Tali risorse verranno assegnate secondo le modalità definite nell'ambito del Tavolo di Coprogettazione, ovvero _____

Art. 4 – Impegni dell'ETS

L'ETS si impegna a:

- Valorizzare l'immobile dei Capannoncini attraverso iniziative e manifestazioni culturali e ricreative, promuovendo attività di aggregazione e promozione sociale rivolte soprattutto alla popolazione giovanile.
- Gestire le richieste di utilizzo della sala del primo piano presentate da enti/associazioni/soggetti esterni per iniziative di pubblico interesse, secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/03/2018, e nello specifico attenendosi a quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, 8, e 9 del regolamento sopra citato.
- Assicurare che gli spazi siano disponibili per altre iniziative di pubblico interesse promosse da enti, associazioni o cittadini, compatibilmente con le finalità dell'immobile e con le priorità stabilite dal Comune.
- garantire che tutte le attività e le modalità di gestione siano conformi al Regolamento per l'utilizzo dello stesso e ad altre normative applicabili (es. sicurezza, esclusioni di attività ecc..).
- Fornire supporto tecnico e logistico in occasioni di manifestazioni/eventi/iniziativa qualora richiesto dall'Amministrazione.
- Partecipare alle festività istituzionali comunali collaborando con le altre realtà del territorio.
- Richiedere per lo svolgimento di sue iniziative/manifestazioni ed ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie, in particolare quelle relative alla pubblica sicurezza (spettacoli/piccoli intrattenimenti), assumendosi ogni responsabilità connessa al rispetto delle norme di legge.
- L'ETS si impegna a rispettare le norme di utilizzo del parco, che si trovano affisse all'ingresso dello stesso.

Art.5 – Eventi organizzati dal Comune

5.1) Il Comune potrà richiedere all'ETS la collaborazione per la realizzazione di massimo _____ manifestazioni annue organizzate direttamente dal Comune stesso, che impegnino gli spazi posti al piano terra.

5.2) L'ETS si occuperà, nel corso degli eventi di cui sopra, dell'apertura, chiusura dei locali e gestione delle attrezzature multimediali.

5.3) Il Comune, inoltre, potrà richiedere all'ETS l'utilizzo dell'impianto audio al di fuori dei locali del capannone, per la realizzazione di un massimo n. _____ manifestazioni annue organizzate direttamente dal Comune.

5.4) Tali manifestazioni dovranno essere comunicate esclusivamente dal Responsabile dei Servizi Culturali all'ETS con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data dell'evento.

5.5) Il Responsabile di cui sopra, inoltre, comunicherà all'ETS gli utilizzi della struttura da parte del Comune, che non richiederanno la collaborazione dell'ETS, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 6 - Manutenzione

6.1) La manutenzione straordinaria, le pulizie dell'immobile e le spese per le utenze (luce, gas, acqua, rifiuti) sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

6.2) L'ETS si impegna a far uso dei locali, dei relativi arredi, impianti e attrezzature con la massima cura e diligenza, ad effettuare le manutenzioni ordinarie dell'immobile e a mantenere il buono stato dei locali.

6.3) L'ETS inoltre è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali danni/guasti/malfunzionamenti, in modo che l'Amministrazione Comunale possa intervenire.

Tuttavia, qualora l'immobile si deteriori per solo effetto dell'uso per cui è stato consegnato e senza colpa dell'ETS, questa non risponde del deterioramento.

Art. 7 – Risorse umane adibite alle attività di Progetto

7.1) Le risorse umane, impiegate nelle attività, sono quelle risultanti dalla proposta progettuale presentata dall'EAP.

7.2) Il personale del *Soggetto Attuatore*, operante a qualunque titolo nelle attività, risponde del proprio operato.

7.3) Il Responsabile-Coordiatore di progetto, come individuato nell'ambito della procedura di coprogettazione, sarà, oltre al legale rappresentante del *Soggetto Attuatore*, il referente per i rapporti con il Comune, che vigilerà sullo svolgimento delle attività secondo modalità e termini ritenuti efficaci.

7.4) Con la sottoscrizione della presente Convenzione il *Soggetto Attuatore* si impegna a rispettare tutte le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il rapporto con il personale dipendente o prestatori d'opera intellettuale o di servizio o di collaboratori ad altro titolo è regolato dalle normative contrattuali, previdenziali, assicurative, fiscali vigenti in materia.

7.5) Si applica, altresì, per i soggetti tenuti alla relativa osservanza, il CCNL sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative.

7.6) Il Soggetto Attuatore è inoltre tenuto a garantire, in caso di necessità, la sostituzione delle risorse umane con altre di pari competenza, professionalità ed esperienza, informandone tempestivamente il Comune.

7.7) Tutto il personale svolgerà le attività con impegno e diligenza, favorendo a tutti i livelli una responsabile collaborazione in armonia con le finalità e gli obiettivi della presente convenzione, nonché della specifica natura giuridica del rapporto generato in termini di collaborazione.

Art. 8 – Assicurazioni

8.1) In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici del Comune, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane, impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.

8.2) Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che il Comune è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare, direttamente od indirettamente, dalle attività della presente Convenzione.

8.3) A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'EAP ha prodotto la/e seguente/i assicurazione/i:

n. rilasciata dalla compagnia per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti, soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, e, in ogni caso, verso terzi con massimali idonei, pari a € per sinistro, per persona e per danni a cose;

8.4) L'EAP si impegna a trasmettere le idonee coperture assicurative di eventuali nuove cooperative associate a cui potrebbe affidare l'esecuzione dei servizi.

Art. 9 – Contributo

9.1) Il contributo stanziato dal Comune di cui al precedente art. 3, verrà corrisposto annualmente in euro _____, previa rendicontazione delle attività/eventi organizzati per la comunità.

9.2) L'EAP con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente accetta quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti dichiara che utilizzerà il conto corrente avente le seguenti coordinate: IBAN_____.

Art. 10 – Divieto di cessione

10.1) È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune. È fatto divieto di subappaltare totalmente o parzialmente le attività, al di fuori degli eventuali rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale, pena l'immediata risoluzione della Convenzione ed il risarcimento dei danni, e di quanto previsto dalla vigente disciplina di riferimento, in quanto applicabile.

10.2) Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'EAP assume l'impegno, in attuazione del principio di buona fede, di comunicare al Comune le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare, ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 11 – Monitoraggio delle attività, oggetto della convenzione

11.1) Il Comune assicura il monitoraggio sulle attività svolte dal soggetto attuatore, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione, riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP, che è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

11.2) A tale proposito, le Parti si danno reciprocamente atto che, nelle ipotesi di cui al punto che precede, potrà essere riconvocato il Tavolo di coprogettazione per definire quanto necessario e/o utile; per le eventuali modifiche non essenziali si applica l'art. 11 della legge n. 241/1990.

11.3) Il soggetto attuatore ogni anno entro il mese di maggio procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune potrà svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del D. Lgs 117/2017.

11.4) A conclusione delle attività oggetto del partenariato, l'EAP presenterà, entro e non oltre 30 giorni, una relazione nella quale saranno indicati anche l'eventuale impatto sociale sulla comunità di riferimento, determinato dall'attuazione del Progetto.

Art. 12 – Risoluzione

12.1) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione per inadempienza dell'ETS, il Comune liquiderà quanto da loro spettante fino al ricevimento della diffida.

12.2) Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ente del terzo settore partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ente del terzo settore partner;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- quando l'EAP si rende colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 124/2017 laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;

12.3) Nelle ipotesi sopraindicate la Convenzione può essere risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

Art. 13 – Inadempienze e penali

13.1) Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di irrogare una penale, dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP può produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione, rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all'amministrazione precedente, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

13.2) La penale potrà essere trattenuta sul contributo pubblico dovuto, secondo i seguenti criteri:

- per l'espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dalla Proposta progettuale: penale da min. € 50,00 a max € 200,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione.

13.3) Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, per quanto riguarda il Comune nell'Avviso pubblicato, mentre per l'EAP nella domanda di partecipazione.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

14.1) Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016.

14.2) Con la sottoscrizione del presente atto, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente atto. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

14.2) Ai sensi del Regolamento 679/2016/UE, il Comune di Gardone Val Trompia, in qualità del titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di **responsabile esterno a**, come previsto dall'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE.

Articolo 15 – Inesistenza di situazioni di pantouflage

L'EAP dichiara che, al fine dell'applicazione dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione comunale, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. Nonché dichiara l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità coi dirigenti e dipendenti del Comune.

Art. 16 – Rinvii normativi

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile, alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia e a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 17 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Brescia.

Art. 18 – Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del disposto di cui all'art. 5, comma 2, del Dpr. n. 131/1986 (Tur), *"le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative ad operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto"*.

Art. 19 – Allegati

È da considerare allegato quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegato, il progetto definitivo come risultante dai tavoli di coprogettazione.

Firme:

Per il Comune, il Dirigente del Settore dell'Area Servizi al Cittadino e alla Persona

Il sottoscritto, nella qualità di Legale Rappresentante dell'EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati e, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 7, 13 e 14)

Per l'EAP, il legale rappresentante
